



# COMUNE DI VICENZA

Servizi Sociali

Tel. 0444-222520 –222532 [www.comune.vicenza.it](http://www.comune.vicenza.it)

email: [segreteria@comune.vicenza.it](mailto:segreteria@comune.vicenza.it) – pec: [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)

## AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANCHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19

### IL DIRIGENTE

- Visto il D.M. 30 marzo 2016 ad oggetto “Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi” di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2016”;
- Visto il successivo D.M. 23 giugno 2020 di pari oggetto relativo al “Riparto annualità 2020”;
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 27.01.2021 ad oggetto “Linee di intervento per l'erogazione di contributi a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli previsti dal Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 30.03.2016 e dal D.M. 23.06.2020”;
- Vista la determina n. 151 del 29/01/2021 che approva lo schema di avviso pubblico;

### RENDE NOTO

che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso i soggetti in possesso dei requisiti previsti potranno presentare domanda di contributo finalizzato agli interventi di sostegno della morosità incolpevole di seguito indicati.

Le domande potranno essere presentate fino ad esaurimento delle risorse erogate dalla Regione Veneto e, comunque, non oltre il 31.12.2021.

Si precisa che i destinatari e la finalizzazione dei contributi si distinguono in due categorie contraddistinte dalla lettera A) (per gli interventi “ordinari” di cui al D.M. 30.03.2016) e dalla lettera B) (per gli interventi di cui al D.M. 23.06.2020 correlati all'emergenza Covid-19).

### **A. INTERVENTI “ORDINARI” PREVISTI DAL D.M. 30.03.2016**

#### **1. A) - DESTINATARI E REQUISITI**

Possono presentare domanda di contributo per l'accesso al fondo inquilini morosi incolpevoli i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero, in caso di cittadini non appartenenti all'U.E., possesso di un regolare titolo di soggiorno;
2. residenza nel comune di Vicenza;
3. titolarità di un reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
4. titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e residenza nell'alloggio, per il quale sussiste la morosità, da almeno un anno (considerato con riferimento alla data di presentazione della domanda di contributo). Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
5. essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0017508/2021 del 02/02/2021  
Firmatario: MICHAELA CASTAGNARO

I soggetti sopraindicati devono trovarsi nella condizione di "morosità incolpevole" di cui al successivo punto 2. A).

## **2. A) – ACCERTAMENTO CONDIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE**

Si considerano morosi incolpevoli gli inquilini che non hanno potuto provvedere al pagamento dei canoni di locazione e/o degli oneri accessori a causa della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale dovuta ad una delle seguenti cause:

- a)** perdita del lavoro per licenziamento (ad esclusione del licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie, tranne nel caso in cui queste ultime siano riconducibili ad una documentata prolungata mancata corresponsione della retribuzione);
- b)** accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c)** cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d)** cessazioni di attività libero-professionali o imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, risultante dalle dichiarazioni a fini fiscali;
- e)** mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- f)** malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo o la necessità di impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche ed assistenziali;
- g)** riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato del convivente, che abbia determinato l'uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito familiare.

La causa determinante la morosità deve essersi verificata successivamente alla stipula del contratto di locazione per il quale è stata attivata la procedura di rilascio **e, comunque, in un periodo non antecedente al 01.01.2019.**

## **3. A) - DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE REDDITUALE**

La consistente riduzione del reddito si considera significativa quando il reddito complessivo ai fini IRPEF percepito dal nucleo familiare risulta, alla data di insorgenza della morosità, ridotto in misura superiore al 30% rispetto al reddito percepito dal nucleo nel trimestre precedente la causa determinante la morosità.

## **4. A) - AMMONTARE E DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI**

I contributi sono destinati agli interventi sotto indicati.

### ***a) contributo in caso di provvedimenti di sfratto non ancora convalidati***

Gli inquilini in possesso dei requisiti di morosità incolpevole e in pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida potranno chiedere un contributo **fino ad € 8.000,00** utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario, il quale si impegni all'estinzione del giudizio ed a mantenere il contratto in essere, a condizione che lo stesso abbia una durata residua di almeno due anni.

La quota di contributo concedibile per sanare la morosità non può superare l'importo complessivo dei canoni scaduti e degli oneri accessori insoluti, dovuti in base dal contratto di locazione.

Nei casi in cui la quota erogabile per sanare la morosità risulti inferiore ad € 8.000,00 la restante quota, sempre nel limite massimo di € 8.000,00 potrà essere utilizzata per sostenere il pagamento del canone di locazione in essere.

Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario previo formale accordo tra le parti e l'estinzione del giudizio.

### ***b) contributo in caso di sfratto convalidato – sottoscrizione di un nuovo contratto a canone agevolato per il medesimo alloggio oggetto del provvedimento di sfratto, comunque con importo inferiore a quello del contratto precedente.***

Gli inquilini in possesso dei requisiti di morosità incolpevole, nei confronti dei quali lo sfratto sia già stato convalidato ma non ancora eseguito, potranno richiedere un contributo **fino ad € 12.000,00**

utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario che si impegni alla sottoscrizione di un nuovo contratto a canone concordato per il medesimo alloggio oggetto di sfratto.

**La quota concedibile per sanare la morosità non può superare in ogni caso l'importo di € 8.000,00.** Al fine di favorire la stipula di un nuovo contratto tra le parti potrà essere erogata un'ulteriore quota di contributo, nel limite massimo complessivo di € 12.000,00, di cui al paragrafo precedente, a copertura parziale del pagamento del canone del nuovo contratto di locazione e a corrispondere il deposito cauzionale, se dovuto.

Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario, previa presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto di locazione registrato.

***c) contributo in caso di sfratto convalidato - misure per il differimento del provvedimento di rilascio dell'immobile.***

Gli inquilini in possesso dei requisiti di morosità incolpevole, nei confronti dei quali lo sfratto sia già stato convalidato ma non ancora eseguito potranno chiedere un contributo ai fini del ristoro del proprietario dell'alloggio che dimostri la disponibilità a consentire il differimento del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Il contributo verrà erogato al proprietario, previo accordo scritto tra le parti per il differimento dell'esecuzione, **fino ad € 6.000,00**, in relazione ai mesi di differimento (con un minimo di 6 mesi):

- 6 mensilità del canone indicato nel contratto, in caso di rinvio per 6 mesi e comunque nella misura massima di € 3.000,00;
- 9 mensilità del canone indicato nel contratto, in caso di rinvio per 9 mesi e comunque nella misura massima di € 4.500,00;
- 12 mensilità del canone di locazione indicato nel contratto, in caso di rinvio per 12 mesi e comunque nella misura massima di € 6.000,00.

Il contributo verrà erogato al proprietario mediante rate trimestrali anticipate.

***d) contributo per la ricerca di una nuova soluzione abitativa in caso di sfratto convalidato – sottoscrizione di un nuovo contratto a canone concordato.***

Gli inquilini in possesso dei requisiti di morosità incolpevole, nei confronti dei quali lo sfratto sia già stato convalidato ma non ancora eseguito, che abbiano trovato un nuovo alloggio, diverso da quello oggetto del provvedimento di rilascio, per cui venga sottoscritto un nuovo contratto di locazione a canone concordato, potranno richiedere un contributo nel limite massimo di **€ 12.000,00** utile a corrispondere per intero il deposito cauzionale e sostenere il pagamento del canone mensile di locazione fino alla concorrenza del limite massimo del contributo.

Il contributo verrà erogato al proprietario, mediante rate trimestrali anticipate, dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto registrato e, comunque ad avvenuto rilascio dell'immobile oggetto di sfratto; è prevista la verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato il riconoscimento del contributo.

Il contributo potrà essere eventualmente erogato all'inquilino sotto forma di rimborso, previa esibizione della documentazione attestante la stipula del contratto di locazione e il pagamento del deposito cauzionale e/o dei canoni di locazione.

**5. A) - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Il richiedente, in possesso dei requisiti sopra indicati, può presentare domanda di contributo, utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dal Comune, disponibile sul sito internet al seguente indirizzo <http://www.comune.vicenza.it>, nella sezione Pubblicazioni on line, Gare e Avvisi, Contributi e sussidi.

Data la specificità dell'istanza e la tipologia di interventi che richiedono un'interlocuzione diretta con i soggetti interessati, la domanda deve essere presentata esclusivamente a mano, previo appuntamento telefonico o via e-mail, presso il Centro Servizio Sociale Territoriale (CSST) di riferimento:

CSST CENTRO-NORD, via Turra n. 70, Tel. 0444.222540 – 222940 email: [csst-centro-nord@comune.vicenza.it](mailto:csst-centro-nord@comune.vicenza.it)

CSST SUD-EST , via Giuriato n. 72 – Tel. 0444. 222920 – 222930 email: [csst-sud-est@comune.vicenza.it](mailto:csst-sud-est@comune.vicenza.it)

CSST OVEST, via Thaon di Revel n. 44 – Tel. 0444.222960 – 222970 email: [csst-ovest@comune.vicenza.it](mailto:csst-ovest@comune.vicenza.it)

La domanda di contributo può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o altro componente il nucleo familiare maggiorenne, a ciò delegato, residente nell'unità immobiliare locata. Per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte, sottoscriverla e allegare la seguente documentazione:

- a) copia di un documento di identità del firmatario la domanda, nel caso la stessa non venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto al ricevimento; atto di delega nel caso in cui il richiedente non sia titolare del contratto di locazione, con allegata copia del documento di identità del delegante;
- b) per i richiedenti extracomunitari, copia del titolo di soggiorno in corso di validità;
- c) documentazione comprovante le cause della situazione di morosità incolpevole di cui al punto 2. A) del presente avviso (es. *lettera di licenziamento, cassa integrazione, scadenza del contratto a termine, cessazione attività professionale o d'impresa, documenti relativi alle gravi condizioni di salute, sentenza di separazione/divorzio, allontanamento di un componente il nucleo familiare..*);
- d) attestazione ISEE in corso di validità o numero di protocollo attestazione INPS-ISEE dei redditi relativi al nucleo familiare;
- e) copia del contratto di locazione ad uso abitativo, relativo all'alloggio oggetto della procedura di sfratto, regolarmente registrato;
- f) copia dell'atto di intimazione di sfratto per morosità ed eventuale copia dell'ordinanza di convalida di sfratto e degli atti successivi;
- g) eventuale ulteriore documentazione comprovante il possesso delle condizioni di priorità nell'accesso ai contributi di cui al successivo punto 8 (es. invalidità accertata per almeno il 74%);
- h) autocertificazione attestante la diminuzione del reddito di cui al punto 2.A).

Il servizio sociale competente provvede ad elaborare con il nucleo familiare un progetto personalizzato che indichi la finalizzazione del contributo e l'entità in relazione alle caratteristiche specifiche della situazione (capacità economica reale del nucleo al momento della presentazione dell'istanza, possibilità di superamento delle condizioni che hanno determinato l'insorgere della morosità incolpevole, adesione delle parti interessate – proprietario ed inquilino - alla tipologia di intervento proposto e sua sostenibilità, adesione dell'inquilino a percorsi/progetti di accompagnamento sociale proposti dal servizio sociale).

## **6. A) - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

Espletato l'esame di ammissibilità delle domande pervenute in relazione ai requisiti previsti, i richiedenti verranno informati dell'esito della domanda.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini derivante dalla necessità di regolarizzare la domanda e/o integrare la documentazione mancante.

Le pratiche verranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande complete di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria, salvo i casi urgenti determinati dall'imminenza dell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

## **B. INTERVENTI PREVISTI DAL D.M. 23.06.2020 - EMERGENZA COVID19**

### **1. B) - DESTINATARI E REQUISITI**

Possono presentare domanda di contributo per l'accesso al fondo inquilini morosi incolpevoli i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero, in caso di cittadini non appartenenti all'U.E., possesso di un regolare titolo di soggiorno;
2. residenza nel comune di Vicenza;
3. titolarità di un reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare
4. attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;  
titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, e residenza nell'alloggio per il quale sussiste la morosità da almeno un anno (considerato con riferimento alla data di presentazione della domanda di contributo). Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
5. aver maturato, in ragione dell'emergenza Covid-19, una morosità nel pagamento dei canoni e/o oneri accessori a decorrere dal mese di marzo 2020.

I richiedenti devono trovarsi nella condizione di "morosità incolpevole" di cui al punto 2. B).

## **2. B) ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE**

Si considerano morosi incolpevoli gli inquilini che non hanno potuto provvedere al pagamento dei canoni di locazione e/o degli oneri accessori per effetto dell'emergenza Covid-19, a causa della riduzione, superiore al 30%, del reddito percepito dal nucleo familiare nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al corrispondente periodo marzo-maggio 2019.

## **3. B) DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE REDDITUALE**

La riduzione del reddito si considera significativa ai fini della maturazione del requisito:

- nel caso di lavoro dipendente: mediante confronto tra il reddito imponibile ai fini IRPEF percepito in busta paga nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e il reddito imponibile ai fini IRPEF percepito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. L'eventuale reddito da cassa integrazione percepito per lo stesso periodo del 2020 deve essere dichiarato e viene considerato ai fini del confronto.

- nel caso di lavoro autonomo: mediante confronto tra il volume d'affari ai fini IVA registrato nel trimestre marzo-maggio 2019 e il volume d'affari ai fini IVA registrato nel trimestre marzo-maggio 2020. Gli eventuali indennizzi percepiti a causa della sospensione dell'attività per lo stesso periodo del 2020 devono essere dichiarati e vengono considerati ai fini del confronto.

## **4. B) AMMONTARE E DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

I contributi sono destinati a regolarizzare il pagamento dei canoni di locazione e/o degli oneri accessori insoluti a decorrere dal mese di marzo 2020. Essi saranno corrisposti fino ad un massimo di € **8.000,00**, con il limite di € 500,00/mese.

Il contributo verrà erogato al proprietario dietro presentazione, da parte di quest'ultimo, di attestazione relativa alla sussistenza e all'ammontare della morosità.

Nell'erogazione dei benefici economici si terrà conto:

- dei contributi concessi dalla Regione Veneto, nell'ambito dei procedimenti FSA-Covid (D.G.R. n. 622 del 19 maggio 2020 e Decreto U.O. Edilizia n. 85 del 27 luglio 2020) e FSA-Covid2 (D.G.R. n. 1286 del 8 settembre 2020 e Decreto U.O. Edilizia n. 209 del 29 dicembre 2020);
- dei contributi eventualmente concessi dal Comune per la medesima finalità, anche a seguito del procedimento conclusosi con determina del dirigente dei Servizi Sociali n. 2535 del 22/12/2020.

## **5. B) - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Il richiedente, in possesso dei requisiti sopra indicati, può presentare domanda di contributo utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dal Comune, disponibile sul sito internet al seguente indirizzo <http://www.comune.vicenza.it>, nella sezione Pubblicazioni on line, Gare e Avvisi, Contributi e sussidi.

Data la natura dell'istanza che richiede il coinvolgimento di più soggetti, la domanda deve essere presentata, esclusivamente a mano, presso i Servizi Sociali del Comune di Vicenza, Contrà Busato n. 19, previo appuntamento telefonico (0444-222530-222575) o via email al seguente indirizzo: [interventifamiglie@comune.vicenza.it](mailto:interventifamiglie@comune.vicenza.it)

La domanda di contributo può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o altro componente il nucleo familiare maggiorenne, a ciò delegato, residente nell'unità immobiliare locata. Per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte e deve allegare la seguente documentazione:

- a) copia di un documento di identità del firmatario la domanda, nel caso la stessa non venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto al ricevimento; atto di delega nel caso in cui il richiedente non sia titolare del contratto di locazione, con allegata copia del documento di identità del delegante;
- b) per i richiedenti extracomunitari, copia del titolo di soggiorno in corso di validità;
- c) documentazione comprovante le cause della situazione di morosità incolpevole di cui al punto 2. B) del presente avviso (es. *lettera di sospensione/interruzione del rapporto di lavoro causa Covid-19, altra documentazione utile per i lavoratori autonomi etc.*)
- d) attestazione ISEE in corso di validità o numero di protocollo attestazione INPS-ISEE dei redditi relativi al nucleo familiare;
- e) copia del contratto di locazione ad uso abitativo, relativo all'alloggio per cui sussiste la morosità, regolarmente registrato;
- f) attestazione del proprietario relativa alla sussistenza e ammontare della morosità a decorrere dal mese di marzo 2020;
- g) eventuale ulteriore documentazione comprovante il possesso delle condizioni di priorità nell'accesso ai contributi di cui al successivo punto 8 (es. invalidità accertata per almeno il 74%);
- h) autocertificazione attestante la diminuzione del reddito di cui al punto 2.B.

## **6. B) - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

Espletato l'esame di ammissibilità delle domande pervenute in relazione ai requisiti previsti, i richiedenti verranno informati dell'esito della domanda.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini derivante dalla necessità di regolarizzare la domanda e/o integrare la documentazione.

Le pratiche verranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande complete di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria.

## **7. CRITERI DI PRIORITA'**

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasessantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%
- in carico ai servizi sociali o alle competenti ULSS per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

## **8. ESCLUSIONI**

Sono esclusi dal beneficio i seguenti soggetti:

1. gli inquilini di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
2. titolari, o che abbiano nel proprio nucleo familiare un componente che sia titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di Vicenza, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;

**Con riferimento agli interventi previsti dal D.M. 30.03.2016 (lettera A):** sono esclusi i soggetti che hanno già beneficiato di contributi erogati ai sensi del medesimo decreto o del precedente D.M. 14 maggio 2014.

**Con riferimento ai contributi previsti dal D.M. 23.06.2020 (lettera B):** sono esclusi i soggetti che siano beneficiari del cd. Reddito di Cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.

## **10. VERIFICHE E CONTROLLI**

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 in sede di richiesta di contributo saranno sottoposte, anche a campione, a verifiche e controlli avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle acquisibili tramite altri enti.

Qualora sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il Comune procede alla decadenza/revoca del beneficio ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 e alle segnalazioni previste dalla legge.

## **11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI**

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, è la dott.ssa Fausta Dalla Chiara.

Per informazioni è possibile contattare l'U.O. Amministrazione e Contabilità, al seguente numero telefonico: 0444/ 222530-222575 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì a venerdì.

Il presente avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Vicenza all'indirizzo <http://www.comune.vicenza.it>, nella sezione Pubblicazioni on line, Gare e Avvisi, Contributi e sussidi.

## **12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Al presente avviso è allegata l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

Vicenza, data della firma digitale

**Il Dirigente  
Servizi Sociali  
Dott.ssa Micaela Castagnaro**

(documento firmato digitalmente artt. 20-21-24 D. Lgs 7/03/2005 n.82 e s.m.i.)

**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679  
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)**

**Titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento è il Comune di Vicenza, nella persona del Sindaco pro-tempore, avv. Francesco Rucco, con sede in corso Palladio n. 98 – tel. 0444/221111 – pec: [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it)

**Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e contatti**

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") del Comune di Vicenza è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: [dpo@comune.vicenza.it](mailto:dpo@comune.vicenza.it).

**Delegato al trattamento dei dati**

Il delegato al trattamento è Micaela Castagnaro, dirigente Servizi Sociali, con sede in contrà Busato 19 Vicenza, dati di contatto: tel. 0444/222532 – e-mail [segreteria@comune.vicenza.it](mailto:segreteria@comune.vicenza.it)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all'esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse all'erogazione del contributo economico ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016.

I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo economico; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.